



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII -CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N. RUOLO Proc. 95/19	UDIENZA DEL 26.11.2020	DECISIONE N. 36/20	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19.12.2020	IL SEGRETARIO 
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	---

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede del MIPAFF, in viale XX Settembre n. 20, in data 26.11.2020, con l'intervento dei Signori:

Avv. Angelo De Crescenzo

Presidente f.f. relatore

Avv. Irene La Mendola

Componente

Avv. Gaetano Coccoli

Componente

assistita dal

Dott. Sandro Perelli

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 95/19 promosso da:

SOCIETA' BARBINI MASSIMO S.r.l., difesa ed assistita dall'Avv. Stefano Ricci in forza di procura rilasciata in calce al ricorso

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 188/19 resa dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza in data 10.12.2019, con la quale -dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione del Regolamento Controllo Sostanze Proibite, per accertata positività del cavallo Aaron di Poggio alle sostanze Cobalto e Triamcinolone/Acetonide a seguito del prelievo effettuato in occasione dell'allenamento presso il Centro Il Poggio in data

25.3.2019- è stata applicata al ricorrente la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due, oltre la multa di € 1.000,00= (mille,00).

FATTO

Con atto di incolpazione del 16.9.2019, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti della Società Barbini Massimo S.r.l., in persona del legale rappresentante, Sig. Barbini Massimo, per i fatti in epigrafe.

Fissata l'udienza avanti la Commissione di Disciplina di I Istanza per la data del 26.11.2019, alla quale compariva solo il Procuratore della Disciplina, ed accertata la regolarità del contraddittorio, venivano irrogate all'appellante le sanzioni di cui in premessa.

Previa richiesta di sospensione dell'esecutività della Decisione -concessa dal Presidente con provvedimento del 20.12.2019- il tesserato, col Ministero dell'Avv. Ricci, proponeva tempestivo appello chiedendo la riforma dell'impugnata Decisione ed, in subordine la derubricazione in incauta medicazione.

Due i motivi di appello.

Con la prima preliminare doglianza, il ricorrente sostiene come il gravato Provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in assenza del Barbini e dell'Avv. Ricci, nonostante il Ministero e la Procura della Disciplina fossero a conoscenza delle innumerevoli istanze depositate il 7/5/2019 dal legale volte ad ottenere documentazione afferente le analisi di cui alle positività in questione; con la conseguenza che tale omissione avrebbe leso il diritto di difesa.

Nel merito, l'appellante deduce l'errata dichiarazione di positività, stante l'esistenza di una prescrizione veterinaria per come disciplinato dall'art. 2, comma 2 del Regolamento Sostanze proibite concludendo, quindi, che il trattamento con la sostanza Tramcinolone-Acetonide è stato prescritto dal veterinario Dott. Bassetti e dichiarato sul modulo apposito all'atto del prelievo.

All'udienza del 26.11.2020, l'incolpato -comparso l'Avv. Ricci- si riportava alle conclusioni formulate nell'atto d'appello, specificando che il cavallo in questione *“ha corso a febbraio e luglio (...) e che anche da questo si rileva che il trattamento praticato con la sostanza Triamcinolone-Acetonide, non era finalizzato alla partecipazione di alcuna corsa”*.

La Procura della Disciplina -comparsa l'Avv. Serafini- concludeva per il rigetto del ricorso ed, all'esito della discussione, la Commissione riservava la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va rigettato.

In via preliminare, il ricorrente chiede che *“la procedura disciplinare di primo grado dovrà essere considerata nulla per violazione del diritto di difesa dell'incolpato”*, poiché *“la Procura ha omesso di comunicare al legale di Vecchia Toscana e Mistero la data di fissazione dell'udienza”*.

L'assunto è privo di pregio giuridico.

Nessun dubbio sul corretto adempimento dell'Amministrazione alle prescrizioni in materia di comunicazione e/o notificazione.

Per il combinato disposto di cui agli artt. 14 e 15 Norme di Procedura Disciplinare, *“Il Presidente (...) designa, per la trattazione del procedimento sé medesimo o uno degli altri componenti (...). A seguito dell'assegnazione, il Giudice o Presidente del Collegio fissa la data di trattazione dello stesso e ne fa dare avviso (...) al Procuratore della Disciplina, all'incolpato, nonché al difensore dello stesso eventualmente nominato”*.

Tenuto conto, dunque, che alcun incombente in tal senso è posto in capo alla Procura e che al Barbini è stata ritualmente notificata la comunicazione dell'avviso dell'udienza (comunque, rimasto contumace), il Giudizio di Primo grado si è svolto secondo e nel rispetto della sottostante normativa.

Tantomeno sussisteva un obbligo in capo all'Ufficio preposto di trasmettere la convocazione all'odierno legale, considerato che -al momento dell'invio di detta convocazione- non risultava depositata presso questo Ministero alcuna procura alle liti rilasciata dalla Società Barbini Massimo S.r.l. all'Avv. Ricci afferente il procedimento di primo grado.

Nel merito, sostiene l'appellante la legittimità dell'utilizzo della sostanza rivenuta, poiché giustificata da una terapia in atto e supportata da prescrizione veterinaria del Dr. Bassetti e, come tale, rientrante nella scriminante dell'art. 2, comma 2, R.C.S.P. Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.

L'allegata prescrizione (*“Trattamenti effettuati il 22.3.2019 (...) AARON DI POGGIO: infiltrato entrambe le articolazioni traso-metarsiche con triamcinolone (10 mg per articolazione) 2 inserzioni prossimali dal sospenditore con desametasone solfato (4 mg dmso diluito al 40%, lidocaina 2% 400 mg)”*) non rispetta i requisiti stabiliti dalla richiamata norma, poiché nulla reca in ordine agli elementi ivi tipizzati e, segnatamente, non specifica quale sia stata la diagnosi che ha richiesto la somministrazione della sostanza, quale prognosi della terapia e se essa richiedeva o

meno un periodo di sospensione dell'attività risultando, infine, carente degli elementi identificativi del cavallo.

Tantomeno fondata risulta la tesi sostenuta dal legale in udienza, secondo la quale il *“il trattamento praticato con la sostanza Triamcinolone-Acetonide, non era finalizzato alla partecipazione di alcuna corsa”*, tenuto conto che il R.C.S.P. proibisce *“la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell'organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma”* (art. 2, co. 2).

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello proposto dalla Società Barbini Massimo S.r.l., in persona del legale rappresentante, Sig. Barbini Massimo, avverso la decisione n. 188/19 resa dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza in data 10.12.2019, che conferma. Revoca la sospensiva concessa ed ordina l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito.

Il Presidente f.f. estensore

Avv. Angelo De Crescenzo

